



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 107/12
Lussemburgo, 5 settembre 2012

Sentenza nella causa C-42/11
Joao Pedro Lopes Da Silva Jorge

Uno Stato membro non può riservare soltanto ai propri cittadini il beneficio della non esecuzione di un mandato d'arresto europeo al fine di procedere all'esecuzione nel suo territorio di una pena detentiva irrogata in un altro Stato membro

Il principio di non discriminazione in base alla nazionalità osta alla normativa francese, la quale esclude in maniera assoluta e automatica la possibilità per i cittadini di altri Stati membri che dimorano o risiedono in Francia di scontare la pena in tale Stato membro

La decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo¹ prevede che gli Stati membri, in linea di principio, sono tenuti a dare seguito a detto mandato. Pertanto, l'autorità giudiziaria nazionale («autorità giudiziaria dell'esecuzione») riconosce, a seguito di controlli minimi, la domanda di consegna di una persona formulata dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro («autorità giudiziaria emittente»), al fine di consentire l'esercizio di azioni penali, l'esecuzione di una pena o di una misura privativa della libertà. Tuttavia, in determinati casi, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può rifiutare la consegna della persona ricercata. Tale ipotesi ricorre, in particolare, qualora un mandato d'arresto europeo sia stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva nei confronti di una persona che dimora nello Stato membro di esecuzione, ne è cittadino o vi risiede, se tale Stato membro si impegna ad eseguire esso stesso tale pena nel suo territorio².

La normativa francese³ che attua tale decisione quadro riserva la facoltà di rifiutare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo per un simile motivo al solo caso delle persone ricercate aventi cittadinanza francese.

La Corte d'appello di Amiens (Francia) è stata adita per l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso il 14 settembre 2006 dal tribunale penale di Lisbona (Portogallo) nei confronti del sig. Lopes da Silva Jorge. Il giudice portoghese, nel 2003, aveva condannato il sig. Lopes da Silva Jorge, cittadino portoghese, ad una pena detentiva di cinque anni per traffico di stupefacenti. Successivamente, egli si sarebbe sposato con una cittadina francese nel 2009, con la quale risiede in Francia. Peraltro, dal febbraio 2008 egli lavorerebbe con contratto a tempo indeterminato come autotrasportatore regionale per una società francese.

Il sig. Lopes da Silva Jorge, non acconsentendo alla propria consegna alle autorità portoghesi, ha chiesto di essere incarcerato in Francia, invocando il motivo di non esecuzione del mandato d'arresto europeo in questione e il rispetto del suo diritto alla vita privata e familiare, sancito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Il 20 maggio 2010 il procuratore generale della Corte d'appello di Amiens, dopo averlo informato del contenuto del mandato d'arresto, ha disposto la sua incarcerazione.

La giurisdizione francese interroga la Corte di giustizia sulla compatibilità con la decisione quadro della normativa francese che limita la possibilità di rifiutare la consegna di una persona per l'esecuzione nel suo territorio di una pena detentiva irrogata in un altro Stato membro ai soli

¹ Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1).

² Articolo 4, punto 6, della decisione quadro.

³ Articolo 695-24 del codice di procedura penale.

cittadini francesi, escludendo in maniera assoluta e automatica i cittadini di altri Stati membri che dimorano o risiedono in Francia.

Nella sua odierna sentenza, la Corte rammenta che, sebbene, in linea di principio, gli Stati membri siano tenuti a dare seguito a un mandato d'arresto europeo, essi hanno la facoltà di consentire, in situazioni specifiche, alle autorità giudiziarie competenti di decidere che una pena inflitta debba essere eseguita nel territorio dello Stato membro di esecuzione. Così è, secondo la decisione quadro, nel caso in cui la persona ricercata «dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda» e tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena conformemente al suo diritto nazionale. Secondo costante giurisprudenza, tale motivo di non esecuzione facoltativa mira, segnatamente, a consentire all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di accordare una particolare importanza alla possibilità di accrescere le opportunità di reinserimento sociale della persona ricercata, una volta scontata la pena cui è stata condannata. Tale obiettivo può essere legittimamente perseguito dimostrando un sicuro grado di integrazione nella società di detto Stato.

Come già dichiarato dalla Corte ⁴, in deroga al principio del reciproco riconoscimento, uno Stato membro può limitare il beneficio di tale motivo di rifiuto dell'esecuzione del mandato d'arresto europeo ai suoi cittadini o ai cittadini di altri Stati membri che abbiano legalmente soggiornato nel territorio nazionale per un periodo continuativo di cinque anni. Tale condizione può essere infatti considerata tale da garantire che la persona ricercata sia sufficientemente integrata nello Stato membro di esecuzione.

Tuttavia, **gli Stati membri non possono, pena la lesione del principio di non discriminazione in base alla nazionalità ⁵, limitare la non esecuzione del mandato per il motivo di cui trattasi ai soli cittadini nazionali, escludendo in maniera assoluta e automatica i cittadini di altri Stati membri** che dimorano o risiedono – termini che devono essere definiti in maniera uniforme dagli Stati membri – nel territorio dello Stato membro di esecuzione, indipendentemente dai legami che essi presentano con tale Stato.

Ciò non implica che detto Stato debba necessariamente rifiutare l'esecuzione di un mandato emesso nei confronti di chiunque risieda o dimori nel suo territorio. Tuttavia, nei limiti in cui tale persona presenti un grado di integrazione nella società di detto Stato, paragonabile a quello di un cittadino nazionale, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve poter valutare se sussista un interesse legittimo che giustifichi che la pena inflitta nello Stato membro di emissione (nella fattispecie: il Portogallo) sia eseguita nel territorio dello Stato membro di esecuzione (nella fattispecie: la Francia).

La Corte dichiara quindi che la circostanza dedotta dalla Francia secondo cui, ai sensi del suo diritto interno vigente ⁶, essa potrebbe impegnarsi a eseguire la pena di una persona condannata in un altro Stato membro, solamente se questa possiede la cittadinanza francese non può giustificare la differenza di trattamento tra un cittadino di un altro Stato membro e un cittadino francese.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

⁴ Sentenza della Corte del 6 ottobre 2008, Wolzenburg ([C-123/08](#)); v. altresì CS [n. 86/09](#).

⁵ Articolo 18 TFUE.

⁶ A tale riguardo, il governo francese ha sostenuto che, a differenza di altri Stati membri, la Francia non sarebbe parte della Convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi, firmata a L'Aja il 28 maggio 1970, o della Convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee sull'esecuzione delle condanne penali straniere, del 13 novembre 1991. Come tutti gli altri Stati membri, invece, la Francia avrebbe ratificato la Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, firmata a Strasburgo il 21 marzo 1983, la quale disporrebbe che un trasferimento per l'esecuzione della parte residua della pena è previsto solo verso lo Stato di cittadinanza della persona condannata. La Corte ha respinto tale argomentazione rilevando che, sebbene tale convenzione consenta alla Francia di riservare al solo caso dei cittadini francesi la possibilità di eseguire in Francia una pena irrogata all'estero, essa non lo impone.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582